



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, CAFORIO, PARDI e DI NARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010

Norme a garanzia della trasparenza degli assetti societari delle imprese editrici di quotidiani e periodici e per l’istituzione del garante del lettore

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intendono adottare alcune disposizioni con il duplice obiettivo di incrementare la trasparenza degli assetti societari e della titolarità delle imprese editrici di quotidiani e periodici, ed altresì assicurare la massima tutela degli interessi dei lettori stessi. A tal fine si provvede:

- con l'articolo 1, ad obbligare le imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché le imprese editrici di giornali, ad inserire nella «gerenza» i dati relativi ai principali assetti societari e azionari delle imprese stesse. In tal modo si intende garantire la massima trasparenza sui principali proprietari o azionisti delle stesse testate per dare la possibilità al lettore di verificare se le notizie, gli articoli e le inchieste condotte, siano fatte con l'intento di dare un'informazione obiettiva e non invece nell'esclusivo interesse degli azionisti;

- con l'articolo 2 ad istituire un Garante del lettore per i quotidiani e i settimanali, a tutela degli interessi dei lettori. Infatti, il diritto di rettifica oggi non viene spesso eseguito ed i lettori si ritrovano a non essere sufficientemente garantiti in presenza di notizie infamanti, speso diffamatorie, e l'unica via è adire le vie legali, che invece il Garante del lettore potrebbe scongiurare.

In particolare, in relazione al Garante del lettore, si vuole istituire una figura incaricata di rappresentare, all'interno di un'azienda giornalistica, i diritti dei lettori. Assimilata all'*ombudsman*, il funzionario pubblico che ha il compito di contrastare e denunciare i soprusi del potere esecutivo, appartiene alla

tradizione della stampa anglosassone, che ha sviluppato una concezione della libertà di stampa non solo come diritto attivo dei giornalisti a informare, ma anche come diritto passivo dei cittadini a ricevere un'informazione corretta. Il principio è contenuto nel codice etico dell'*American Society of Professional Journalists*, adottato nel 1897 e ribadito nella risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1003/1993 del 1° luglio 1993. Il compito affidato al Garante del lettore integra una duplice tutela: il cosiddetto diritto di cronaca, riconosciuto in Italia dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, confligge infatti con il diritto alla riservatezza del singolo cittadino, affermato nel nostro Paese con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati personali ora sostituita dal codice in materia dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante è dunque chiamato a vigilare da un lato affinché l'informazione possa rappresentare un bene sociale e non soltanto una merce. Tuttavia questa figura tende a proteggere non l'interesse soggettivo del singolo, ma l'interesse collettivo della comunità dei lettori. Il primo caso di Garante del lettore è stato introdotto nella stampa italiana con il Patto sui diritti e doveri dei giornalisti della Repubblica (1990).

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge viene quindi stabilito che, al fine di tutelare gli interessi del lettore, le imprese editrici di quotidiani e periodici provvedono all'istituzione al proprio interno del Garante del lettore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trasparenza degli assetti societari e della titolarità delle imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Le imprese editrici di quotidiani e periodici di cui ai commi primo, secondo e terzo, nonché le imprese editrici di giornali di cui all'articolo 3, devono indicare, nella "ggenza" i dati relativi ai principali assetti societari e azionari delle imprese stesse».

Art. 2.

(Garante del lettore)

1. Al fine di tutelare gli interessi del lettore, le imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione al proprio interno del Garante del lettore al quale si estenda la tutela sindacale prevista per i membri del Comitato di redazione.

2. La carica di cui al comma 1 non è cumulabile con quella di membro del Comitato di redazione.

3. Il direttore responsabile dell'impresa di cui al comma 1, sentito il Comitato di redazione, nomina il Garante del lettore, scegliendolo di preferenza tra i giornalisti dipendenti dalle imprese stesse. In ogni caso il Garante del lettore deve essere giornalista e non avere rapporti di lavoro con testate concorrenti.

4. Il Garante del lettore dura in carica un anno più un mese per il passaggio delle con-

segne al nuovo Garante, periodo non rinnovabile.

5. Il Garante del lettore resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, anche quando intervenga il cambio della direzione.

6. In caso di dimissioni, è nominato un nuovo Garante del lettore con le stesse procedure di cui al presente articolo.

7. Il nome del Garante del lettore è riportato nella «gerenza».

8. Al Garante del lettore possono fare appello i lettori che ritenessero violato il rispetto della sfera privata delle persone; della presunzione di innocenza; di razza, colore della pelle e religione, se ad essi fosse stato fatto riferimento senza motivo di pubblico interesse.

9. Presa adeguata conoscenza dei casi, il Garante del lettore trasmette al direttore responsabile dell'impresa di cui al comma 1, le sue segnalazioni e raccomandazioni e, qualora lo ritenga necessario, ne informa il Comitato di redazione. In ogni caso il Garante del lettore si astiene dall'emettere giudizi di valore sul lavoro dei giornalisti e sulla loro professionalità.

10. Il Garante del lettore esprime il proprio giudizio e le proprie valutazioni sui fatti segnalati dai lettori ai sensi del comma 8. Contestualmente provvede ad inoltrare le dovute segnalazioni all'Ordine dei giornalisti il quale procede sul piano disciplinare secondo la normativa vigente, acquisendo le segnalazioni del Garante del lettore.